





Parti reclamanti nella presente sede ripropongono le eccezioni e difese preliminari già sollevate dinanzi al primo Giudice e da questi disattese, lamentando, in primo luogo, come certamente non potrebbe affermarsi, nella fattispecie sottoposta all'attenzione, alcuna competenza del Tribunale di Venezia, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, essendo certamente competente il Tribunale di Vicenza, quale ufficio fallimentare.

Detta eccezione può certamente essere accolta in riferimento alla prospettata azione revocatoria fallimentare, l'unica per la verità oggetto di esame da parte del primo Giudice, in ragione del fatto che, indipendentemente dalla circostanza che gli *assets* oggetto di domanda siano costituiti da private industrialistiche ovvero da partecipazioni societarie, le azioni *ex artt.* 64 e 67 L.F. debbono essere necessariamente decise dal Tribunale Fallimentare, avendo esse titolo ed origine proprio dalla declaratoria di fallimento, a mente dell'art. 24 L.F., evidenziandosi come detta competenza sia da considerarsi funzionale ed inderogabile, inderogabilità che non può essere vinta in ragione del semplice fatto che sia prospettata un'azione avente ad oggetto private industriali o ovvero partecipazioni societarie, in astratto di competenza del Tribunale delle Imprese, non essendo dedotta da parte di **E**

alcuna controversia relativa all'esercizio di dette private ovvero alcuna controversia societaria, ma solo ed esclusivamente controversia inerente al diritto della massa dei creditori di ottenere il recupero dei beni fuoriusciti dal patrimonio della società fallita. Analoghe considerazioni vanno spese in riferimento all'azione revocatoria ordinaria, esercitata dal fallimento secondo il disposto dell'art. 66 L.F. In effetti, la richiamata norma prevede espressamente che il curatore possa domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, proponendosi l'azione dinanzi al Tribunale Fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui detta azione sia proponibile nei confronti di costoro.

Quanto alla prospettata domanda di simulazione assoluta, involgente la valutazione circa gli effetti dell'atto dispositivo e circa la volontà negoziale delle parti, in modo da incidere sul trasferimento di diritti industrialistici o di partecipazioni societarie, la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare deve essere riaffermata, in quanto

anch'essa rientrante nel novero delle azioni tendenti alla ricostruzione del patrimonio del fallito, dovendosi ribadire che non configura controversia industrialistica o societaria, tale da attrarre la causa nella competenza del Giudice specializzato, quella avente funzione di recuperare alla massa gli *assets* dell'impresa *in bonis*. Infatti, debbono reputarsi devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del Tribunale Fallimentare, ai sensi dell'art. 24 L.F., non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento - con eccezione delle azioni reali immobiliari - ma anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la *par condicio creditorum*. In tale novero sono da ricomprendere le controversie traenti origine dalla domanda proposta dal curatore del fallimento per far valere la simulazione assoluta del contratto (Cass. n. 21196/2011 e Cass. n. 13496/2004).

\*\*\*\*\*

Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere la domanda di simulazione assoluta di pertinenza del Tribunale adito, cionondimeno deve evidenziarsi come E

non ha offerto alcun elemento onde poter verificare che la controversia in questione non possa reputarsi pretestuosa, vista la plausibilità della stessa, bastando ai fini della concessione del sequestro giudiziario la sussistenza di una controversia sulla proprietà o possesso del bene. In realtà, il curatore non ha fornito alcun elemento per far ritenere che l'atto dispositivo oggetto di lite non sia stato voluto dalle parti in sede di liquidazione delle quote delle società recedute, posto che tutti gli elementi di fatto allegati tendono a dare riscontro del fatto che la cessione degli *assets* aziendali sia atto dispositivo effettivo, pur se pregiudizievole per la massa dei creditori.

\*\*\*\*\*

In conclusione, il reclamo deve essere accolto sulla scorta di tali assorbenti considerazioni, così revocandosi la cautela concessa dal primo Giudice. Visto il



rigetto delle pretese cautelari della curatela, il **Fallimento E** deve essere condannato al pagamento delle spese di lite.

**P.Q.M.**

revoca l'ordinanza cautelare di sequestro giudiziario di data 23.9.2015;

condanna **Fallimento E** a pagare n favore di **A**  
e **C** le spese del giudizio cautelare che si liquidano, per ciascuna di esse, in euro 3.500,00.= per compensi professionali ed euro 310,00.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Venezia, li 19.11.2015

Il Presidente  
Dr.ssa Manuela Farini